

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.VAILATI".
Via A. GRANDI, 146 - 00045 GENZANO DI ROMA –DS 42
☎ 06/97858669 - C.M. RMPS39000G
rmeps39000g@istruzione.it - rmeps39000g@pec.istruzione.it
www.liceovailatigenzano.edu.it
C.F. 82005500580 - C.U. UFBV98

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Anno Scolastico 2024-25

Approvato dal collegio dei Docenti in data 23 ottobre 2024

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 4 dicembre 2024

CRITERI

Considerato:

- che ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (ammissione), sia negativa (non ammissione) ha funzione accertativa con finalità educativa informativa;
- che le posizioni dei/delle singoli/e esigono valutazioni strettamente individuali;
- che le deliberazioni di ammissione o non ammissione alla classe successiva assunte nello scrutinio finale non sono riconducibili alla semplice descrizione di un dato oggettivo costituito dalla somma delle sufficienze delle insufficienze;
- che la valutazione è atto che va riferito agli alunni considerati nella loro singola posizione e che pertanto si ritiene di non determinare criteri rigidi, tali da configurare uno schema gessato d'astratto per la determinazione delle ammissioni, non ammissione alla classe successiva o per la sospensione del giudizio, ma di indicare ai Consigli di Classe alcuni elementi da valutare attentamente;

tenuto conto:

- del Curricolo di Istituto;
- del contesto generale della classe, inteso come profitto storicamente determinato, come clima didattico come risultati medi;
- del sistema di valutazione indicato nel PTOF;
- della proposta di voto di ogni singolo docente.

IL CONSIGLIO DI CLASSE VALUTERÀ PER OGNI SINGOLO ALUNNO

- i livelli di partenza, i percorsi e i progressi compiuti, i livelli finali raggiunti;
- la gravità delle insufficienze che non va rapportata al voto numerico finale ma all'effettiva possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi (competenze, capacità) e di contenuti (conoscenze) proprie delle discipline interessate nel corso dell'anno successivo e/o seguire proficuamente il programma di studi di detto anno;
- le insufficienze che, indipendentemente dal valore docimologico di riferimento, devono essere considerate come recuperabili o non recuperabili, anche in considerazione della verosimile possibilità che alcune insufficienze inferiori al voto cinque possono essere conseguenza di fattori contingenti e quindi rimovibili nel tempo;
- la gravità delle lacune, la loro distribuzione nell'arco del tempo, anche con riferimento all'interesse, alla partecipazione al lavoro scolastico, alla frequenza degli interventi di recupero in itinere e ai risultati delle relative verifiche;
- il mancato superamento del debito formativo che, unito ad un profitto insufficiente nella stessa disciplina alla fine dell'anno scolastico corrente, rappresenterà elemento fortemente negativo rispetto alla valutazione delle capacità di recupero sia individuali che supportate da corsi e/o da altri tipi di interventi didattici messi in atto dalla scuola. Tale situazione potrà configurare un quadro di orientamento del consiglio di classe per la non ammissione, fatti salvi eventuali cambiamenti dell'Ordinanza Ministeriale;
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- la numerosità delle lacune in rapporto al numero complessivo delle materie;
- la globalità-trasversalità delle competenze acquisite, con riferimento anche agli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per singole discipline;
- le prospettive di crescita culturale umana in base anche alla storia scolastica personale ai fattori non scolastici: socio-culturali, ambientali, ecc.
- e delibererà in modo strettamente individuale, singolarmente per ogni alunno/a, l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.